

-----0000000-----

CAPITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1

I capi di famiglia e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio di Stato Civile ogni caso di morte verificatosi fra coloro che ne fanno parte.

La denuncia deve farsi al più presto possibile, ed in ogni caso, non più tardi di 24 ore dell'avvenuto decesso.

In mancanza di parenti o di altre persone che con l'estinto convivevano, il decesso dovrà essere denunciato dal medico, dalla ostetrica o da chiunque altro abbia assistito il defunto negli ultimi momenti di sua vita. All'atto della denuncia si dovrà indicare l'ora in cui avvenne il decesso e fornire le notizie riflettenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio ecc. del defunto.-

ART. 2

Dovranno anche essere denunciati, all'Autorità Municipale, i feti espulsi morti in qualunque periodo di gestazione; le membra amputate sia negli stabilimenti di cura che nelle case private, e qualunque resto umano, anche semplici ossa, da chi ne abbia fatto la scoperta.-

ART. 3

Ogni decesso dovrà essere constatato dal medico condotto con apposita visita necroscopica.

La visita necroscopica ha per oggetto: di accertare la morte, di verificare l'esattezza delle denunce di decesso, di riconoscere possibilmente le cause di questo, di appurare ogni sospetto di reato o di pericolo per la pubblica salute, con obbligo al sanitario di avvertirne l'Autorità Giudiziaria.

ART. 4

L'autorizzazione per il seppellimento è rilasciata dall'ufficio di Stato Civile, in seguito alla dichiarazione del medico

incaricato di constatare il decesso, che la morte è accertata e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa o non naturale, ne sarà avvertita l'Autorità Giudiziaria, e l'autorizzazione del seppellimento sarà subordinata al nulla osta di essa.

ART. 5

Le sepolture del cimitero sono comuni o particolari. Quando non sia richiesta, all'atto del ritiro del permesso di seppellimento, la tumulazione o inumazione in una tomba privata, ogni salma sarà seppellita in uno dei riquadri destinati alle inumazioni nei campi comuni.

ART. 6

Nessuna salma sarà ricevuta nel Cimitero se non accompagnata dalla espressa autorizzazione scritta dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 7

Qualora il trasporto della salma, dall'ultima dimora al cimitero vogliasi effettuare prima che siano trascorse le 24 ore dalla morte, il Sindaco, nel foglio di autorizzazione, preciserà - tenendo conto delle risultanze della visita del Medico necroscopo - il tempo durante il quale la salma dovrà essere lasciata nella camera di osservazione e l'ora in cui dovrà essere seppellita.

ART. 8

Insieme con la scheda di autorizzazione, l'ufficio comunale rilascerà una placca metallica portante l'indicazione dell'anno e un numero progressivo. Questa placca dovrà essere applicata alla cassa destinata al seppellimento e gli interessati dovranno pagare il prezzo che sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

ART. 9

Sarà tenuto nell'ufficio comunale del cimitero un registro per annotarvi i prenomi e nomi e gli altri connotati dei defunti da seppellirsi nel cimitero, il numero della placca metallica di

cui nell'articolo precedente e la sepoltura assegnata a ciascuna salma. L'ammontare dei diritti riscossi dal Comune, in base alla tariffa, si deve rilevare altresì da altro registro o dai documenti esistenti nell'ufficio del Cimitero.

ART. 10

Il trasporto della salma, quando avrà luogo trascorsi i termini designati dagli artt.7 e 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n.1880, si dovrà eseguire in cassa avente i requisiti previsti dall'art.27 del sopracitato regolamento e debitamente saldata, qualora la salma debba essere tumulata.

ART. 11

Riconoscendosi qualche differenza tra il permesso e la placca inchiodata nella cassa, o qualsiasi lacuna od errore nel foglio di permesso, anche se appaia evidente che la differenza o la lacuna provenga da errore materiale, il Custode dovrà avvertire l'ufficio comunale.

CAPITOLO II°

Locali del deposito dei cadaveri e autopsie

ART. 12

Il deposito mortuario del Cimitero è costituito dalla sala di osservazione e dalla sala di anatomia.

Il funzionamento di esse è alla diretta dipendenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del Cimitero.

ART. 13

Nella sala di osservazione sono ricevute le salme in deposizione temporanea, durante il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumate o tumulate. I feretri vi rimangono aperti, fin-

chè dura il periodo di osservazione, e il custode adatta a ciascuna salma gli apparecchi idonei a segnalare ogni eventuale manifestazione di vita. Vi è vietato al pubblico l'accesso.

ART. 14

Nella sala anatomica verranno eseguite le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 15

Compiuta l'autopsia, sarà dovere di chi l'avrà eseguita riportare nella rispettiva cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse e di acconciare la salma mediante la cucitura della pelle.

ART. 16

Nessuna autopsia, che non sia ordinata dall'Autorità Giudiziaria o Sanitaria, può essere effettuata senza il consenso dei parenti aventi diritto del defunto e l'autorizzazione speciale dell'Autorità Municipale.

ART. 17

Il custode ricevendo direttamente dall'Autorità Giudiziaria l'ordine di una autopsia, dovrà tosto avvertirne il Sindaco per darne i provvedimenti igienici che fossero del caso.

ART. 18

La sala in cui si farà l'autopsia resterà chiusa al pubblico.

ART. 19

I sotterratori, a turno, saranno obbligati di tenersi a disposizione di chi esegue l'autopsia, e, finita questa, di pulire e disinfettare la sala, nonchè di deporre la salma nella casa relativa, chiudarla e seppellirla.

ART. 20

Venendo presentata una salma, per ordine di qualsiasi Autorità, ma senza il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, il custode farà tosto ritirare nella sala di osservazione e segna-

lerà il caso al detto Ufficiale per le opportune disposizioni; senza delle quali non potrà in nessun caso permettere il seppellimento.

Procederà ugualmente nel caso di feto o salma rinvenuta esposta nel cimitero.

ART. 21

La camera mortuaria del locale di deposito sarà tenuta sempre con la più scrupolosa nettezza e sempre ventilata, lavata e disinfettata sotto la personale responsabilità del custode il quale veglierà perchè non manchino mai i mezzi di disinfezione da apprestarsi dal Comune.

ART. 22

Il custode è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento delle salme, la tenuta dei registri e l'osservazione delle salme stesse nella camera mortuaria; ed ha l'obbligo di riferire all'Ufficiale Sanitario su qualunque danno o inconveniente si potesse verificare.

ART. 23

Il Custode, quando vi siano salme in osservazione, ha l'obbligo di vigilare che non siano abbandonate un solo istante. Nei casi di momentanea e giustificata assenza provvederà alla sua momentanea sostituzione con uno dei sotterratori.

CAPITOLO III°

Sepulture comuni

ART. 24

Le sepulture comuni sono in piena terra.

ART. 25

L'area del cimitero, destinata alle sepulture in piena terra, sarà divisa in campi, dei quali taluni destinati alla inumazione dei cadaveri di persone adulte ed altri alla inumazione dei bambini e fanciulli di età minore di sette anni.

ART. 26

Ogni campo sarà diviso in tanti tumuli, quante sono le fosse che vi si possono contenere. Ogni fossa sarà numerata in ordine progressivo in linea orizzontale.

Le file e le fosse segnate dai numeri dispari si chiameranno dispari e le file e le fosse segnate con i numeri pari si chiameranno pari.

ART. 27

L'interramento delle salme si eseguirà nell'ordine seguente:

- In primo luogo: si occuperanno successivamente tutte le fosse dispari di ciascuna delle file dispari dei singoli quadrati, cominciando dalla prima fossa dispari della prima fila dispari, e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

- In secondo luogo: si occuperanno tutte le fosse pari, di tutte le file pari, cominciando dalla prima fossa pari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

- In terzo luogo: tutte le fosse pari di tutte le file dispari cominciando dalla prima fossa pari della prima fila dispari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

Finalmente si occuperanno tutte le fosse dispari di tutte le file pari, progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

ART. 28

Per il tracciamento delle fosse si userà un telaio di ferro, affinché le medesime vengano esattamente delineate, tanto in lunghezza che in larghezza, nella dimensione prescritta nell'articolo seguente.

Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vuote nel corso di questa operazione, si tracceranno ugualmente,

nel modo stesso che le fosse e le file che si dovranno scavare, onde mantenere esattamente la dovuta distanza dall'una all'altra per ogni lato. Un telaio più piccolo, sia in lunghezza che in larghezza, servirà per il tracciamento delle fosse dei bambini e dei fanciulli sino ai sette anni.

ART. 29

Ogni fossa dovrà essere di forma rettangolare larga 80 centimetri, lunga metri 2, profonda metri due. La distanza tra una fossa all'altra sarà di centimetri 60 per ogni lato.

ART. 30

Le fosse per le salme dei fanciulli di non oltre sette anni, nel campo destinato alla loro inumazione, avranno la larghezza di centimetri 50 e la lunghezza di metri 1.50, la profondità identica a quella degli adulti e la distanza di centimetri 50 dall'una all'altra per ogni lato.

ART. 31

In ogni fossa non potrà interrarsi che una sola salma per volta.

Sono eccettuati i casi di due bambini gemelli rinchiusi in una sola cassa, e di un bambino morto contemporaneamente alla madre, e l'uno e l'altra rinchiusi in una sola cassa.

ART. 32

Tutte le salme da inumarsi saranno chiuse in cassa di legno leggero di spessore non superiore ai due centimetri. Esse devono essere confezionate in modo da presentare sufficiente solidità e da non lasciare colare materie liquide.

Le congiunzioni tra le tavole di cui i feretri sono formati devono essere a perfetto combacimento, il coperchio deve chiudere esattamente. La chiusura delle casse sarà fatta sempre al cimitero. Per le salme da inumarsi è assolutamente vietato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

## ART. 33

Appena deposta la salma nella fossa si dovrà tosto riempirla di terra, ed a misura che questa si sarà gettata, si andrà battendo strato per strato e comprimendo diligentemente. Con la terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo sopra la superficie della fossa; e questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati per il necessario scolo dell'acqua piovana.

## ART. 34

Ogni fossa sarà controdistinta da un cippo di pietra calcarea in forma di croce greca, portante la indicazione esatta del posto.

## ART. 35

Il Comune provvede alla fornitura gratuita della cassa alle persone povere.

## ART. 36

A diligenza dell'Ufficio dei servizi funebri la cassa verrà portata alla casa del defunto e dai necrofori saranno prestati i servizi per deporvi la salma.

## ART. 37

Le famiglie potranno rifiutare l'opera dei necrofori designati dal Comune, facendo deporre le salme nella cassa da altre persone.

## ART. 38

Chiusa la cassa il necroforo dovrà inchiodare alla testa della stessa ed esternamente, la placca di cui all'art. 8.

E' facolta del Comune fornirsi di casse funebri per la vendita diretta a chi ne faccia richiesta.

Il prezzo di vendita delle casse, in tal caso, dovrà essere equivalente a quello di acquisto, comprese le spese di gestione.

Per la fornitura di tali casse, come pure di quelle di cui all'art. 35, il Comune esperirà licitazione privata fra ditte idonee.



ART. 39

Sarà affidato al custode del cimitero il magazzino delle casse. Egli ritira, mediante ricevuta, dal fornitore la quantità delle casse normalmente necessarie e non potrà interrare se non quelle che siano collaudate dall'Ufficio Tecnico. Procura che nel magazzino se ne trovi un numero sufficiente di ogni qualità e dimensione. E' personalmente responsabile della quantità delle casse consegnategli dal fornitore e della regolare distribuzione di esse, tenendo apposito registro di carico e scarico.

ART. 40

E' permesso di deporre sulle fosse comuni fiori o ghirlande e di coltivare piccoli arbusti o fiori, in modo che il cespo ed i rami non ingombrino altre sepolture ed altre fosse e non siano più alte di metri uno e centimetri venti.

Sulle sepolture comuni non sarà concesso erigere monumenti, nè deporre emblemi o altro segno distintivo fisso o permanente tranne che croci di legno o di ferro, o lampade o piccole lapidi non eccedenti metri 0.50 per ogni lato.

Per la collocazione di queste lapidi, durature fino a che si troverà inumata la salma, si pagherà al Comune la somma di lire 2.000 da versarsi, dall'interessato, alla cassa del Comune.

ART. 41

L' scavo delle fosse sarà dato in appalto od eseguito in economia.

CAPITOLO IV

Sepulture private

A) - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42

Le sepolture private ammesse nel cimitero di Lentini, in forza del presente regolamento sono:

- a) Tumuli;
- b) Aiuole;
- c) Cappelle;
- d) Costruzioni per confraternite e associazioni;
- e) Celle colombarie;
- f) Celle ossarie.

ART. 43

Le aiuole possono essere sepolture ereditarie continue, ove le casse contenenti le salme, ermeticamente chiuse, siano collocate in apposite celle colombarie.

ART. 44

Nelle aiuole o cappelle il seppellimento si può fare direttamente in celle colombarie o in fosse a terra.

Per l'immediata sepoltura nelle fosse a terra è necessario:

- a) Che la sepoltura avvenga secondo quanto disposto dall'articolo 57 del presente regolamento;
- b) Che la copertura dei lastroni del tumulo sia costruita talmente bassa da potervi mettere sopra uno strato di terra vegetale dello spessore di cm. 50 almeno.

Per l'immediata sepoltura nelle celle colombarie è necessario che la salma sia racchiusa in duplice cassa avente i requisiti previsti dall'art. 27 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 45

Le sepolture ereditarie si dichiarano chiuse con lo estinguersi della famiglia, o con lo sciogliersi della Confraternita o dell'Associazione.

ART. 46

Nella famiglia del concessionario, agli effetti dell'articolo precedente, si comprendono i genitori, i fratelli celibi e

le sorelle nubili, i discendenti con le rispettive famiglie intese come sopra ed i suoceri che convivevano con lui e che non hanno figli maschi possessori di cappelle private.

Possono poi dette sepolture di famiglia servire anche per qualunque altra persona dietro consenso del concessionario o del consenso unanime dei concessionari se più di uno o degli eredi con dichiarazione autenticata ai sensi di legge.

#### ART. 47

Quando le persone aventi diritto alla sepoltura di famiglia siano parecchie, essi dovranno, entro l'anno della morte del concessionario ed in ogni modo ~~MM~~ prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti alla concessione stessa.

Se tale scelta venga fatta da loro, il Comune potrà stabilire che sia designato fra essi all'esercizio di tali obblighi.

In ogni modo i discendenti sono tenuti responsabili tutti in via solidale ed indivisibile, salvo rinuncia all'eredità.

#### ART. 48

Quando alla morte del primo concessionario o dei successivi aventi diritto a norma dell'art. 46 la famiglia si reputa estinta, può diventare concessionario della sepoltura di famiglia l'erede universale dell'ultimo concessionario, purchè ciò risulti da espressa dichiarazione contenuta nel testamento e salvo il pagamento della somma equivalente alla nuova concessione del terreno in base alla tariffa vigente.

In questo caso i documenti legali comprovanti la qualità di erede dovranno essere legalmente riconosciuti dal Sindaco e dovranno conservarsi negli atti municipali.

#### ART. 49

Quando sia morto il primo concessionario di una sepoltura di famiglia e i discendenti aventi diritto sono più di uno, non potrà essere in detta sepoltura concessa la tumulazione di un

estraneo, se non ci sia il consenso unanime, espresso come dallo art. 46 di tutti i singoli discendenti, non bastando in tale caso il consenso dell'unica persona designata o loro rappresentante a norma dell'art. 47.

## ART. 50

E' permesso a più fratelli e sorelle avere unica concessione per costruire aiuole e cappelle comune per loro e le loro famiglie, intese come all'art. 46.

## ART. 51

Le cappelle per le confraternite e le associazioni, possono servire per gli iscritti e le iscritte alle medesime, per il coniuge, per le figlie nubili e per i figli celibi.

## ART. 52

Le confraternite, arciconfraternite, congregazioni ed opere pie, nonché circoli ed associazioni, sotto qualsiasi denominazione o titolo legalmente costituite sono tenute a trasmettere allo Ufficio Municipale di Stato Civile un elenco nominativo per ordine alfabetico di tutti i confrati e soci che li compongono, giusta il modello dello stesso ufficio indicato, al quale dovranno comunicare immediatamente tutte le variazioni e le aggiunzioni che saranno per verificarsi.

## ART. 53

Perchè i novelli iscritti alle confraternite ed associazioni possano godere delle esenzioni e dei privilegi consentiti dal vigente Regolamento di servizio per il cimitero, o da susseguenti deliberazioni dell'Autorità Municipale è necessario che risultino iscritti nell'elenco di esse da ~~tre mesi almeno anteriori al~~ decesso; i quali tre mesi si computano dal giorno in cui all'ufficio di Stato Civile è pervenuta la partecipazione d'iscrizione.

## ART. 54

Quei soci che all'atto della loro iscrizione nei sodalizi trovansi nella condizione che alcuni dei loro congiunti, indica

ti all'art. 51 del Regolamento, sono già estinti, possono, tuttavia, nei tempi e modi di legge, seppellirli nella Cappella del sodalizio, previo pagamento, per ciascuna salma, della tassa prevista in tariffa

ART. 55

Ai soci celibi e alle socie nubili, è consentito il diritto di far seppellire nella cappella del sodalizio i propri genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili nonchè vedove e vedovi pre vio pagamento della tassa prevista in tariffa, e purchè questi ultimi non siano premorti all'atto d'iscrizione del socio o della socia.

ART. 56

Nelle sepolture eriditarie o continue le famiglie e le confraternite devono pagare il diritto fisso di sepoltura previsto dalla tariffa.

ART. 57

Nei tumuli di cui all'art. 42, lettera a), è consentita la tumulazione di un massimo di quattro salme, appartenenti alla stessa famiglia, purchè ogni salma abbia la copertura di una lastrone di cenneto di cm. 12.

Ogni salma successiva alla prima potrà essere inumata pre vio il pagamento ex novo del 50% della tariffa municipale vigente di concessione. Nel caso in cui in un tumulo vi siano già inumate, da almeno 10 ~~anni~~ anni, all'entrata in vigore del presente regolamento, una o più salme, si prescinderà per esse dalla disposizione relativa al lastrone di cemento di cui al primo comma del presente articolo, e le loro ossa dovranno essere raccolte in apposite cassetine e depositate sopra il feretro della nuova salma inumata.

Per la tumulazione di una salma non appartenente alla famiglia del concessionario e degli aventi diritto, è necessario di volta in volta, il consenso scritto di fronte a pubblico uffi -

14

ciali dei suddetti concessionari o aventi diritto.

Sono assoggettati al regime dei tumuli le concessioni di terreno per aiuole e cappelle quanto tale terreno viene utilizzato per i soli tumuli.

ART. 58

Per qualunque sepoltura privata, è proibito cominciare i lavori senza l'autorizzazione scritta del Sindaco e l'approvazione del relativo progetto, previo parere della commissione edilizia.

ART. 59

La domanda di concessione deve essere fatta prima della richiesta del permesso di costruzione. La domanda relativa alla costruzione deve essere accompagnata dalla copia del decreto di concessione.

ART. 60

Nell'ufficio del cimitero sarà tenuto un registro in cui saranno elencati i numeri delle nicchie di ogni sepoltura privata.

ART. 61

Ogni feretro che va alle sepolture private deve essere accompagnato dal permesso del custode a cui si deve presentare la bolletta di pagamento della tassa corrispondente.

ART. 62

E' obbligo del Custode, per mezzo dei suoi registri, di controllare se sono trascorsi dieci anni per aprire una nicchia privata a nuove tumulazioni.

ART. 63

Tutte le sepolture private si intenderanno chiuse a nuove esumazioni se il Comune delibererà di abbandonare il Cimitero attuale per qualunque ragione.

Resterà sempre il Municipio nell'obbligo di mantenere in buono stato il terreno del cimitero abbandonato e le fabbriche comunali, ed i discendenti dei defunti avranno sempre l'obbligo di mantenere in buono stato i loro edifici o monumenti.

## ART. 64

La concessione del diritto di sepoltura privata non importa proprietà sulla stessa o trasferimento di altro diritto reale, ma solamente una concessione d'uso.

Quindi, se per qualsiasi ragione, da un tumulo o cella il feretro sia stato trasportato in altra sepoltura o fuori del cimitero, il tumulo stesso con la relativa muratura sotterranea o la cella resterà proprietà comunale, senza nessuna rivalsa ai privati e potrà essere dal Comune riconcesso ad altri, dietro il pagamento, allo stesso, del prezzo della muratura che vi si trova.

Nel caso che una cappella o una aiuola di famiglia rimanga, per qualsiasi ragione, vuotata dei cadaveri che conteneva, il sottosuolo della cappella o dell'aiuola resterà proprietà comunale, e potrà essere riconcesso ad altri con lo stesso metodo dei tumuli, non essendo consentito il trasferimento da parte dei privati, nè del terreno, nè della fabbrica sotterranea; ma il prezzo delle opere di supercostruzione, sia murarie come monumentali, dei tumuli, delle aiuole o delle cappelle, sarà pagato al primo concessionario o ai suoi aventi causa.

Tuttavia, nel caso di qualsiasi contestazione tra il primo e il secondo concessionario, questo può richiedere al Comune che le opere di supercostruzione siano valutate dall'ufficio tecnico Municipale, il quale deciderà sul prezzo che dovrà essere sborsato al primo concessionario o ai suoi aventi causa.

## ART. 65

I concessionari delle sepolture private e successivi aventi diritto, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione.

Qualora le tombe e i monumenti venissero lasciati in abbandono, o si rendessero fatiscenti, il Comune potrà procedere, dopo una intima, e con assegnazione di termine, fatta per pubblico avviso, alla demolizione delle tombe o dei manufatti fatiscenti o cadenti, provvedendo al trasporto dei resti umani nell'ossario, o

dispendendo dell'area per nuove concessioni senza nessuna rivalsa ai privati.

Questa disposizione è applicabile anche alle sepolture private ed ai tumuli lasciati incompiuti.

ART. 66

Le concessione si faranno mediante una domanda in iscritto, accompagnata dalla quietanza della tassa corrispondente, in cui sarà dichiarato dal chiedente di sottoporsi alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale rilascerà un titolo di concessione in stampa.

ART. 67

Nel caso di rinuncia di una sepoltura destinata allo stesso concessionario, senza che ne acquisti un'altra, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata, diminuita di  $\frac{1}{5}$  a titolo di indennità.

Se invece la rinuncia della sepoltura avvenisse per il fatto di averne già acquistato un'altra almeno di uguale valore avrà diritto al rimborso completo della somma pagata.

Quando poi la sepoltura rinunciata fosse stata ottenuta per persona diversa dal richiedente, se questa persona è vivente e conferma in iscritto, la rinuncia, senza acquistare un'altra sepoltura, il richiedente avrà diritto al rimborso della somma pagata, salvo  $\frac{1}{5}$  come nel primo comma del presente articolo; se invece se ne acquista un'altra di almeno uguale valore il richiedente ha diritto al rimborso totale.

Se poi la persona a favore di chi fu fatta la concessione, è già deceduta, senza che la concessione sia stata utilizzata, il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso, restando al Comune la facoltà di disporre assolutamente del posto.



9462

ART. 68

Il concessionario al quale sia stata assegnata una sepoltura e che trascuri di farvi deporre il cadavere per cui era stata domandata l'assegnazione per un periodo di 10 anni dopo il decesso e lo faccia trasferire in una cappella o in un'altra tomba privata o trasportare fuori dal Comune di Lentini, si intenderà come rinunciatario volontario, decadendo da qualsiasi diritto derivante dalle assegnazioni ed il Comune potrà disporre dell'area per nuove concessioni, senza alcun rimborso.

Ugualmente se il concessionario che aveva ottenuto per se stesso l'assegnazione, dopo la sua morte venisse trascurato così dai suoi parenti che ne lasciassero andare la salma all'osario comune, gli eredi del concessionario perderanno qualunque diritto alla concessione ed anche al rimborso.

ART. 69

Il concessionario di un tumulo destinato a se stesso potrà richiedere all'Autorità Comunale di trasferire la concessione al padre, alla madre, al marito, alla moglie, ai figli, al fratello o alla sorella, dietro il pagamento di 1/10 del prezzo della concessione giusta la tariffa vigente.

ART. 70

Anche il concessionario del terreno per una cappella o per una aiuola di famiglia potrà ottenere dall'Autorità Comunale il permesso di trasferimento alle persone di cui all'articolo precedente, alle seguenti condizioni:

- a) se nel terreno concesso per la cappella o per l'aiuola non è stata fatta ancora alcuna costruzione, il trasferimento potrà avvenire dietro il pagamento di una somma pari alla differenza di cui all'articolo precedente con l'aggiunta di metà soltanto del prezzo dell'antica concessione;
- b) se la cappella o l'aiuola è stata fabbricata, in tutto o in parte, senza che vi siano stati ancora seppelliti cadaveri, il trasferimento può aver luogo dietro il pagamento di una somma pari alla differenza di cui al precedente articolo con l'aggiunta di tre quarti del prezzo dell'antica concessione;

- c) se, nel caso previsto dalla precedente lettera b) vi sono state seppellite salme, il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune, ex novo, con i prezzi correnti, tutto il suolo concesso per la cappella o l'aiuola, ed inoltre il prezzo della muratura del sottosuolo dietro stima dell'Ufficio Tecnico Municipale.

- ART. 71 -

I lavori di qualunque specie per le sepolture private debbono farsi con assuntori che lavorino sotto la sorveglianza degli Agenti dell'Amministrazione Municipale.

tal uopo coloro che assumono lavori nel cimitero, non potranno incominciarli se non provvisti di analoga licenza del Sindaco, salvo all'Ufficio Tecnico e al Custode di impartire istruzioni ed ordini ai quali dovranno sempre ottemperare.

Essi cureranno di far conoscere tempestivamente al Custode i dipendenti di cui dovranno servirsi, come muratori, operai addetti ai trasporti, ecc. i quali dovranno ottenere dall'ufficio, apposito permesso scritto, da conservarsi per essere presentato al personale incaricato della vigilanza e lavoreranno sotto la responsabilità dei loro assuntori.

ART. 72

Per la costruzione dei monumenti per famiglie o delle cappelle, è fatto obbligo all'assuntore dei lavori di recingere lo spazio su cui devono sorgere, con un assito di tavole nuove, munito di porta apribile allo esterno soltanto all'atto della introduzione dei materiali e del passaggio degli addetti al lavoro ed al cimitero.

Non sarà concesso di occupare altri posti limitrofi e solo si potrà incorporare temporaneamente, per comodo di lavoro, una piccola porzione dei viali circostanti, da assegnarsi all'ufficio Tecnico Comunale. Si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario quanto l'assuntore dei lavori di tutti i guasti che venissero, in corso di opere, arrecati ai loro dipendenti alla proprietà comunale e a quella dei concessionari.

E' fatto obbligo preciso di usare ogni cautela, durante i lavori, perchè non vengano imbrattati e guastati i muri, i viali, i monumenti, le piantagioni, ecc. e di provvedere, ad opera compiuta, a ripulire, restaurare, ripristinare il tutto, a dettame dell'Ufficio e dell'Ingegnere, nonchè a risarcire i danni, in caso di guasti o roture.

ART. 73

Per la esecuzione di ogni lavoro sarà stabilito un deposito cauzionale secondo l'annessa tariffa che sarà restituito quando l'Ufficio Tecnico Comunale avrà attestato la regolare conforme esecuzione delle opere.

ART. 74

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. Sarà quindi vietato formare cantiere di lavoro lungo i viali, quantunque fuori centro.

Si fa eccezione per le iscrizioni da eseguirsi su lapidi e monumenti già in opera collocati.

La terra e i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, monumenti, tumuli, aiuole, ecc. dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero e ammassati nei luoghi e nei modi indicati dai funzionari addetti al cimitero.

ART. 75

Nel cimitero non si potrà spegnere calce per uso di costruzioni private; sarà solo permesso di introdurre calce spenta.

Il transito di veicoli per qualsiasi lavoro, sarà regolato dagli addetti al cimitero e limitato a quei viali in cui il transito rechi minor danno ed incomodo.

ART. 76

La concessione dei posti per tumuli, per aiuole, come per cappelle, si intende fatta a condizione che vi si eriga sopra l'opera secondo la destinazione.

Il concessionario dovrà nel termine non maggiore di due anni per tumuli, ~~tre anni per aiuole~~ e di 4 anni per cappelle, cominciando a computare dal giorno dell'assegnazione, erigere il tumulo, l'aiuola o la cappella; scorso il qual termine il concessionario decade da qualsiasi diritto, e la tomba ritorna, come si trova, al Comune, a norma di quanto è disposto negli articoli 67 e 66.

Per le concessioni nei cimiteri, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fossero state e seguite le opere prescritte, si stabilisce che tali concessioni si intendono rinnovate a partire dalla data suddetta, previa comunicazione notificata agli interessati.

ART. 77

E' riservato al Sindaco inteso il parere dell'Ufficio Tecnico, l'apprezzamento di casi speciali e l'opportunità di eventuali proroghe, che non possono andare più in là di altri 2 anni.

ART. 78

Il Comune potrà assumersi la manutenzione delle sepolture private, mediante il pagamento di un capitale, o di un'annua prestazione da convenirsi.

ART. 79

Non si potrà togliere, deformare, distruggere nessun oggetto o lavoro delle sepolture private, salvo che non si surrogino con altri non meno decorosi, e salvo sempre l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 80

Chiunque voglia apporre epigrafi sulle tombe, sia pure dentro l'interno delle cappelle, dovrà riportarne la preventiva approvazione scritta dal Sindaco.

A tal uopo si dovrà presentare il testo in triplice esemplare, prima che la iscrizione sia eseguita.

Tali iscrizioni, qualora contengano altre fasi, oltre alle generalità e alla data di nascita e di morte dell'estinto, nonché il nome dell'offerente, saranno soggette ad una tassa di revisione di £. 500.

Le epigrafi apposte senza la dovuta approvazione saranno rimosse di ufficio e il concessionario sarà passibile di contravvenzione. Se l'iscrizione sarà in lingua straniera si dovrà presentare insieme con il testo un'esatta traduzione italiana.

ART. 81

I disegni e i bozzetti dei mausolei, dei monumenti, dei bassorilievi da collocarsi nel cimitero, dovranno preventivamente essere approvati dal Sindaco, intesa la commissione edilizia.

L'Ufficio Tecnico comunale curerà la perfetta rispondenza del monumento, mausoleo, bassorilievo, ecc. con il disegno approvato, e in caso di non rispondenza ne vieterà la collocazione o darà le disposizioni opportune, sotto la sua responsabilità.

Il Custode non consentirà l'entrata nel cimitero di materiali destinati a tombe o a monumenti, se non viene esibito il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 82

Quando i lavori di una sepoltura privata sono eseguiti in difformità all'autorizzazione, l'Ufficio del cimitero può ordinare la sospensione, e dopo il giudizio dell'Ufficio Tecnico Municipale, il Sindaco può, se del caso, a danno dell'impresario, ordinarne la demolizione totale o parziale, e in caso di non esecuzione farla eseguire d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 83

Non è permesso d'interrompere i lavori di costruzione di una cappella o aiuola per oltre sei mesi nè di farli durare oltre due anni.

Così pure non si può interrompere la costruzione dei tumuli o farli durare oltre tre mesi.

Non adempiendosi a questa disposizione, il Sindaco può ordinare la demolizione dei muri eseguiti, ed in caso di inesecuzione farla eseguire d'ufficio a spese dell'interessato; potrà però concedere una proroga nei casi di riconosciuta necessità.

ART. 84

E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area cimiteriale, quando ciò sia necessario per ampliamento o per modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Comune assegnerà al concessionario un'altra area, equivalente alla primitiva, e della medesima classe, ed eseguirà a sue spese il trasporto delle salme dalla vecchia tomba alla nuova, fabbricata a cura del Comune.

Dovrà, però, preavvertirne il concessionario indicando anche il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato questa avverrà anche senza l'intervento del concessionario.

ART. 85

Nei giorni festivi sarà solo permessa la inumazione ordinaria delle salme della giornata, e ciò nelle sole ore antimeridiane, a meno che non si tratti di lavoro del quale fosse constatata l'urgenza dell'Ufficio del cimitero.

E' sempre vietata la costruzione di opere nei cinque giorni precedenti la commemorazione dei defunti, facendosi speciale obbligo agli esecutori dei lavori, di demolire in tale occasione i fronteggi e sgombrare i materiali giacenti, meno di quelli che a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, possono ritenersi compatibili con le esigenze del decoro della Necropoli, anche, in occasione così specialmente solenne.

Dal 15 settembre al 3 novembre di ogni anno è vietato di iniziare alcun lavoro di costruzione di cappelle. Dal 28 ottobre al 3 novembre è vietato introdurre materiali anche per le tombe individuali.

O S S A R I

ART. 86

L'ossario è ammesso nelle aiuole, cappelle e costruzioni per confraternite e associazioni.

ART. 87

Quando le sepolture private non hanno ipogeo, l'ossario non può essere altro che un tumulo.

ART. 88

Ai concessionari è data facoltà di non costruire ossari nei loro edifici e di servirsi invece dell'ossario comune.

ART. 89

L'ossario deve stare sempre chiuso, salvo che nei momenti in cui vi si depongono le ossa e subito dopo dovrà essere chiuso ermeticamente serrato.

I muri dell'ossario debbono essere a doppio ordine per impedire l'umidità.

ART. 90

Oltre all'ossario comune, il Comune può nel recinto del cimiterio concedere celle ossarie individuali.

Tali celle il Comune li concederà al prezzo di tariffa.

Saranno a carico del concessionario la manodopera occorrente per la chiusura della cella, la iscrizione sulla targa di marmo, la cassetta di zinco per raccogliere le ossa, nonché le spese occorrenti per la esumazione del cadavere.

CELLE COLOMBARIE

## ART. 91

Anche quando le condizioni statiche di una cappella permettessero muri di uno spessore più piccolo di 50 centimetri, non è permesso di scendere al disotto di questo limite, quando ai muri poggiano direttamente celle colombarie. Nel caso di strutture in mattoni pressati ed in calcestruzzo lo spessore può essere ridotto a cm. 25.

## ART. 92

Le celle di qualunque cappella o ipogeo non possono essere minori di m.0.70 di altezza, m.2 di lunghezza e m. 0.80 di profondità per adulti; e m.1 di lunghezza, 0.50 di altezza e 0.60 di larghezza per bambini. E' condizione imprescindibile che tutte le celle debbano avere le pareti intonacate a cemento.

## ART. 93

E' consentita la tumulazione di una salma nel deposito predisposto all'interno delle aiuole, cappelle e costruzioni per confraternite e associazioni a condizione che al di sopra della cassa vengano collocati lastroni chiusi ermeticamente con malta; al di sopra di essi dovrà essere inoltre collocato uno strato di terra non minore di cm. 50 di altezza coperto a sua volta da altri lastroni.

Dopo tre anni i resti delle salme potranno essere trasferiti nelle colombarie od ossarie annesse alle costruzioni suddette, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

## ART. 94

E' consentita anche la tumulazione di un cadavere recente direttamente nelle celle colombarie, nelle aiuole, nelle cappelle per famiglia e per confraternita o nelle celle colombarie comunali.

I cadaveri da tumularsi devono essere, però, in ogni caso, racchiusi in duplice cassa avente i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n.1880.



ART. 95

Dopo l'apposizione delle lapidi in una cella è prescritta la otturazione in cemento di tutto il contorno.

ART. 96

Le celle delle sepolture private non possono servire ad una nuova tumulazione, se non sono passati 10 anni dalla loro ultima chiusura.

ART. 97

Quando dopo 10 anni di conservazione della salma nella cella mortuaria privata, si volessero trasportare i resti all'ossario comune, in questo saranno solamente ricevute le ossa senza cassa

ART. 98

Le celle possono contenere un solo cadavere. //

ART. 99

Il Comune concede le celle colombarie comunali in perpetuo al prezzo di cui in tariffa ed il concessionario deve ottemperare agli obblighi stabiliti dagli articoli 93 e 97.

I P O G E I

ART. 100

Gli ipogei devono essere costruiti in modo che, per mezzo di uno o più tubi, abbiano una comunicazione permanente con l'aria esterna. In essi i cadaveri debbono essere collocati in celle individuali, costruite in buona opera muraria e chiuse ermeticamente con muretto a lastroni di marmo o di cemento.

ART. 101

Negli ipogei delle cappelle, per mezzo di finestre strombate verso il basso, può essere introdotta una sufficiente quantità di luce naturale.

Nei monumenti con ipogeo le dette finestre potranno essere praticate nello zoccolo del monumento.

ART. 102

I muri degli ipogei devono essere costruiti con materiali idrofugati oppure a doppio ordine in maniera da prevenire l'umido nelle pareti dell'ipogeo.

ART. 103

Gli ipogei non rispondendo a tali condizioni non potranno più servire a scopo di tumulazione e si intenderanno definitivamente chiusi, salvo speciale autorizzazione del Sindaco inteso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Quelli a cielo ~~MMMMM~~ scoperto, che non hanno il prescritto monumento o lapide in marmo, saranno considerati alla stregua dell'art. 68 e seguiranno la sorte delle tombe abbandonate.

B) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cappelle di famiglie e Confraternite

ART. 104

La superficie minima stabilita per le cappelle di famiglia è di mq. 16, ed il massimo di mq. 20; il minimo per le cappelle di confraternite mq. 40 ed il massimo mq. 200.

L'altezza massima delle cappelle è fissata in m. 6.50.!!

ART. 105

Il fronte delle cappelle deve essere sempre distante 50 centimetri dal margine stradale. Questa zona di 50 centimetri non va calcolata nella superficie concessa.

Non si permette più di una sola pedata di gradino in questa zona.

ART. 106

L'ingresso alla cappella dev'essere munito di cancello o porta.

ART. 107

Le cappelle debbono rispondere a requisiti di funzionalità e di decoro.

La decorazione esterna dev'essere condotta uniformemente al decoro della cappella.

Non sono ammesse decorazioni in stucco di malta comune, esse devono, per lo meno, essere in pietra calcarea.

ART. 108

Nei tetti delle cappelle non sono ammesse le coperture con tegole comuni.

ART. 109

Il materiale proveniente dallo scavo degli ipogei e dalle fondazioni delle cappelle si deve sgombrare e trasportare nel sito indicato dai rappresentanti dell'Ufficio del cimitero, a spese dei privati.

ART. 110

La domanda di permesso per costruzione dev'essere accompagnata, oltre dal documento dell'ottenuta concessione:

- a) da una pianta dell'insieme della cappella alla scala di 1/20;
- b) da una elevazione del fronte e del fianco alla scala di 1/20;
- c) da una sezione longitudinale alla scala di 1/20;
- d) da tutti i dettagli alla scala di 1/20;
- e) da una breve relazione nella quale siano indicate le qualità dei materiali da adattarsi e le tinte da dare alla costruzione nel caso che i disegni non siano acquarellati.

C) - AIUOLE PER FAMIGLIE

ART. 111

Le aiuole sono sepolcreti di famiglia e qualora si voglia costruire un monumento, questo sarà unico per tutte le fosse. Esse avranno la superficie di mq. 12. In esse è consentita la costruzione di cripte sotterranee. Sulle aiuole è consentito erigere uno stele fino all'altezza massima di m. 5 dal piano di campagna.

L'eventuale monumento dell'aiuola non potrà occupare una superficie superiore ad 1/4 della superficie dell'aiuola stessa, e non potrà ~~xxxxxx~~ inoltre superare l'altezza di m.2.20 dal piano di campagna.

ART. 112

Il vuoto delle fosse, in terra o in muratura, deve avere la lunghezza, larghezza e profondità prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 113

Le coperture dei depositi dovranno rispondere ai requisiti dell'art. 93.

ART. 114

Ogni fossa deve avere un numero proprio.

ART. 115

L'aiuola per essere contraddistinta dalle altre, deve portare almeno il cognome del concessionario.

ART. 116

La superficie dell'aiuola, nella parte non occupata dal monumento o dalle lapidi, deve essere coltivata a fiori. Le piantagioni sono mantenute a cura e spese del proprietario dell'aiuola.

ART. 117

In questo genere di sepoltura si può fare il seppellimento immediato nei depositi che nelle celle colombarie, ai sensi del presente Regolamento.

ART. 118

Insieme con la domanda di permesso per la costruzione di questo genere di sepoltura bisogna presentare, oltre il certificato dell'ottenuta concessione:

- a) la pianta generale dell'aiuola con la disposizione delle fosse e del monumento alla scala di 1/20:
- b) la elevazione del fronte e del fianco del monumento alla scala di 1/10.

D) - T U M U L I

ART. 119

I tumuli hanno posto in zone continue; oppure, interrotte da cappelle, ai lati dei viali dei campi d'inumazione e dei grandi viali delle cappelle.

ART. 120

Nel campo di inumazione degli adulti le concessioni per tumuli non si fanno per meno di mq. 3.

ART. 121

Le sepolture singole per adulti non possono essere fatte che ai margini del campo di inumazione degli adulti o nei tumuli costeggianti i grandi viali.

ART. 122

Le sepolture singole per bambini non possono essere fatte che ai margini del campo d'inumazione dei bambini o nei tumuli costeggianti i grandi viali.

ART. 123

Nel campo di inumazione dei bambini le concessioni per tumuli non si fanno per meno di mq. 1.50.

ART. 124

I tumuli nei grandi viali sono destinati promiscuamente ad adulti o a bambini, ma le concessioni per qualunque età non vi si fanno per meno di mq. 3.

ART. 125

Si possono riunire più tumuli insieme a condizione che il terreno complessivo non sia maggiore di mq. 15. In questo caso di tumuli riuniti è obbligatoria la costruzione di un monumento e resta sempre salvo il carattere di perpetuità e di non rinnovabilità che hanno i tumuli.

ART. 126

Per i tumuli è prescritto il marmo, ed in via eccezionale, può essere consentito altro materiale che non sia però meno nobile del marmo. Può essere consentita la pietra lavica.

ART. 127

I tre metri quadrati per un tumulo di adulto sono concessi nella forma di un rettangolo, con fronte di m. 1.20 sul viale e la lunghezza di m. 2.50 perpendicolare al viale.

I metri quadrati 1.50 per tumulo di bambini avranno m. 0.90 di fronte e m. 1.65 di lunghezza.

ART. 128

Dentro la superficie di cui all'art. 130 le fosse in muratura degli adulti devono avere le dimensioni di m. 2 x 0.70 x 3.00 (profondità) in modo da lasciare attorno una zona fabbricata di almeno 25 centimetri.

Quelle dei bambini le dimensioni di m. 1.15 x 1.50 x 2.70 (profondità) in modo da lasciare attorno una zona fabbricata di almeno 25 centimetri.

ART. 129

La fabbrica che forma la parte di un tumulo deve essere posta in contatto con quella del tumulo contiguo.

ART. 130

La copertura in lastroni deve terminare centimetri 50 al di sotto della superficie del suolo, tranne i casi in cui deve sopportare un monumento. I centimetri 50 vanno occupati dalla terra

ART. 131

Le pareti delle fosse devono essere intonacate a cemento.

ART. 132

Il fronte delle particelle sarà assegnato a centimetri 30 di distanza dalla coordinata del viale.

ART. 133

Le chiusure in ferro fuso o battuto attorno alle lapidi e ai monumenti non devono essere più alte di centimetri 35.

ART. 134

Prima di iniziare la costruzione di detti tumuli si devono presentare i relativi disegni all'Amministrazione Comunale alla scala di 1/10.

14  
/ 20

ART. 136

L'altezza massima dell'eventuale monumento sui tumuli non deve superare m. 1.80 dal piano di campagna e non potrà occupare una superficie superiore di mq. 0.50.

CAPITOLO V

E S U M A Z I O N I

ART. 137

Le fosse comuni non debbono riaprirsi per nuovi seppellimenti se non dopo un decennio compiuto, svuotando nell'ordine seguito precedentemente per i seppellimenti.

ART. 138

Per ragioni inerenti al servizio del cimitero il Sindaco può ordinare, anche prima del compimento del decennio di unamazione, il trasferimento a spese del Comune di qualsiasi salma, da un posto all'altro. Deve però avvertire dell'imminente esumazione, con preavviso di almeno 10 giorni, il parente più vicino del defunto indicando, anche sommarariamente, i motivi dell'esumazione.

ART. 139

I tumuli di cui all'art. 42 lettera a) possono riaprirsi in qualunque momento, con il permesso dell'ufficio del cimitero, purché si sia rispettato già, o ci si impegni a rispettare, il disposto dell'art. 57 del presente regolamento.

Analogia disposizione vale anche per le fosse delle aiuole.

Le celle delle sepolture private, aiuole o cappelle, non possono riaprirsi che dopo dieci anni dalla loro chiusura. La riapertura in ogni caso dovrà essere autorizzata dal Sindaco.

ART. 140

Per le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà la presentazione dell'ordine relativo al custode del cimitero, che dovrà darne tosto avviso all'Autorità Municipale ai termini dell'art. 17.

ART. 141

Dietro licenza scritta del Sindaco e previo lo adempimento delle condizione prescritte, sarà pernesso ai parenti di far procedere, dopo tre anni d'inumazione, alla esumazione dei cada veri dei loro estinti sepolti nelle fosse comuni, per deporli nei sepolcri particolari entro il recinto del cimitero, purchè detti cadaveri non siano di persone morte in seguito a malattia contagiosa.

ART. 142

I cadaveri tumulati nelle sepolture private non potranno es sere mossi dal sito primitivo e collocati in altro sito dello stesso cimitero senza il permesso speciale del Sindaco.

Le spese occorrenti per l'esumazione e trasporto dei cadave ri e per i restauri necessari alla tomba, in caso di guasti, so no a carico dei richiedenti.

ART. 143

In ogni caso, però, il disceppellimento, il trasporto dei ca daveri e la loro deposizione nelle sepolture private si dovrà fare con le cautele igieniche che di volta in volta saranno pre scritte dal Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 144

Le casse, o parte di esse, che man mano si trovino nelle rinnovazioni delle fosse o nelle esumazioni dovranno bruciarsi nell'interno del cimitero a cura dei sotterratori, al più pre sto possibile. Le ossa provenienti dalle fosse rinnovate saran no raccolte dagli scavatori e trasferite negli ossari generali, ed è vietato tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie e alla pubblica vista.

Anche le salme, che per ordine del Sindaco dovessero veni re trasferite, a norma dell'art. 141 da un posto all'altro del terreno comune, debbono essere disotterrate, composte in una nuova cassa da sostituirsi a quella infracidita contenente il



cadavere e trasportate al nuovo sito di seppellimento a cura del sotterratore incaricato, che deve completare l'operazione fino ad esaurito seppellimento.

ART. 145

Per la fornitura delle casse di zinco occorrenti alle esumazioni e tumulazioni nel cimitero, il Comune si riserva di disciplinare il servizio relativo con speciali disposizioni.

CAPITOLO VI

ONORANZE A CITTADINI ILLUSTRI

ART. 146

Il Sindaco con deliberazione consiliare potrà concedere nei reparti del cimitero destinati alle sepolture private, il terreno per una tomba gratuita a coloro che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per avere illustrato l'arte o comunque la scienza o per avere reso eminenti servizi alla Patria o alla Cittadinanza o resisi comunque benemeriti in nome degli ideali del progresso e della civiltà.

ART. 147

Questa assegnazione non potrà essere deliberata prima che sia trascorso un anno della morte dei cittadini che si vogliono in tal modo onorare, salvo la morte sia avvenuta in circostanze tali da muovere il sentimento di pietà e di ammirazione dell'intera cittadinanza, nel qual caso vi si potrà provvedere prima.

ART. 148

Nel cimitero è destinata un'area per la sepoltura dei Cittadini Lentinesi illustri o benemeriti, la quale assumerà il nome di Famedio.

Sono considerati, ai fini del precedente comma cittadini lentinesi, oltre quelli che ebbero i natali in Lentini o nascono da genitori lentinesi, anche coloro che vi fecero lunga dimora, o che in Lentini compirono le opere per le quali meritavano la fama e la benemerita.

## ART. 149

La tumulazione nel Famedio, degli uomini illustri, dev'essere deliberata dal Consiglio Comunale. La spesa occorrente per il terreno, la tumulazione e il monumento sarà a carico della famiglia, salvo deliberazione in contrario del Consiglio Comunale.

## ART. 150

Il Consiglio Comunale potrà anche fare apportare nel cimitero a spese del Municipio lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di onoranze straordinarie, quando non vi siano per circostanze speciali, collocate le salme.

## ART. 151

Il Municipio appresta gratuitamente il terreno nella misura che delibererà volta per volta il Consiglio Comunale. Le spese per il monumento sono a carico degli eredi del defunto, tranne il caso eccezionale che il Consiglio Comunale delibererà di farsi l'onoranza a spese del Comune.

CAPITOLO VII

## POLIZIA DEL CIMITERO

## ART. 152

Il cimitero sarà aperto al pubblico ordinariamente tutti i giorni.

L'ora dell'apertura e della chiusura sarà, salvo particolare disposizione dell'Autorità Comunale:

- Dalla 7 alla 17 dal primo maggio al 30 settembre.
- Dalle 7.30 alle 16.30 dal primo ottobre al 30 aprile.

Al suono della campana che darà il segnale della chiusura, tutte le persone che si trovano nel cimitero dovranno uscire, e nessuno potrà accedervi all'infuori degli addetti al servizio mortuario e degli agenti di pubblica sicurezza, a meno, in casi speciali, di un permesso del Sindaco.

ART. 160

E' proibito a tutte le persone addette al servizio del cimitero di procurarsi od accettare mance anche per qualsiasi servizio reso ai visitatori.

ART. 161

E' proibito altresì alle suddette persone di far commercio di oggetti funebri e di assumere commissioni relative ad essi; come pure di impegnarsi in qualunque impresa o mediazione, che riguardi il cimitero e le operazioni che vi si riferiscono.

Per qualsiasi violazione dei divieti di cui nel presente e nel precedente articolo saranno applicate le pene disciplinari del Regolamento Generale Amministrativo del Comune.

ART. 162

Qualunque operazione che riguardi il trattamento dei cadaveri, come esumazioni, trasporti, tumulazioni ed altro, fatta nello interesse dei privati, non potrà essere eseguita che dal personale del cimitero, restando esclusa l'opera di persone estranee.

Le dette operazioni, dovranno essere richieste dagli interessati per il tramite del Custode e si dovrà pagare per ciascuna ~~prestazione~~ prestazione il compenso stabilito in tariffa restando vietato di dare direttamente compensi al personale.

CAPITOLO VIII

SANZIONI

ART. 163

Le infrazioni al presente Regolamento saranno perseguite a norma di legge.

---

42.000 + IVA 5.880 = £ 47.880  
 (18.000 + 3.600) + 21.600 + IVA 3.025 = £ 24.625

-zi di mercato ed ai costi di esercizio, notevolmente aumentati rispetto a quelli del 1964;

CONSIDERATO che nulla vieta di adottare un provvedimento apposito per l'approvazione delle predette tariffe, stralciate dalla deliberazione consiliare n.75 del 22 novembre 1971 citata, non ancora esecutiva, modificando - invece - la delibera del C.S. n°17 del 9 gennaio 1964, esecutiva ai sensi di legge ( C.P.C. n. 761/6249 del 29-4-1964);

RITENUTO che l'argomento rientra fra le materie attribuite alla competenza del Consiglio ai sensi dell'art.51 O.E.L. vigente, ma che sussistono validi motivi di urgenza e di necessità perchè la G.M. deliberi in merito ai sensi dell'art.64 ;

CON i poteri del Consiglio alla cui ratifica la presente sarà, pertanto, sottoposta;

VISTI gli art. 51,64 e 188 dell'O.E.L. vigente;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

A) A MODIFICA della deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 del 9 gennaio 1964, di approvare le seguenti nuove tariffe cimiteriali:

TARIFFA DELLE CONCESSIONI DI TERRENO CIMITERIALE -

Tumulo con lapide senza monumento per adulti	Nei grandi viali	£. 70.000 + 14.000
	Nel campo inumaz.	" 55.000 + 11.000
Tumulo con lapide senza monumento per bambini	Nei grandi viali	" 50.000 + 10.000
	Nel campo di inumaz.	35.000 + 7.000
Tassa per apposizione monumento per ogni tumulo	Nei grandi viali	" 3.000 + 600.
	Nel campo inumaz.	" 2.000 + 400.
Concessione di terreno per aiuole con lapide (non minore di mq.12)	mq.	" 25.000 + 5.000
Concessione di terreno per aiuole con lapide e monumento) non minore di mq. 12 )	mq.	" 25.000 + 5.000
Concessione di terreno per cappelle di famiglie o di Confratria	mq.	" 40.000 + 8.000
Concessione di celle colombarie per tumulazione	cad.	" 90.000 + 18.000
Concessione di celle colombarie per tumulazione in padiglione	cad.	" 120.000 + 24.000
Concessione di celle ossarie	cad.	" 36.000 + 7.200

*Documenti n° 120/0*

36  
180  
26  
140

BAMBINI:

- tumulo	.....	600+2.	3.000
- aiuola	.....	600+ "	4.000
- confratria	.....	1200+ "	6.000
		1200+ "	6.000

4°- Esunzione di un cadavere dal terreno comune per essere trasportato fuori dal Cimitero..... 400+ " 2.000

5- Esunzione di una salma dalla sepoltura <sup>piu' alta</sup> per essere trasportata fuori dal Cimitero ..... 1000+ " 5.000

6- Approvazione scritta delle epigrafe da apporsi sulle tombe per ogni iserizione ..... 1000+ " 1.000

7- Traslazione della salma da una cella all'altra delle Cappelle o delle aiuole non aventi diritto: .....

ADULTI:

- aiuola	.....	400+ "	3.500
- cappella privata	.....	1200+ "	6.000
- Confratria	.....	600+ "	3.000

BAMBINI:

- aiuola	.....	600+ "	3.000
- cappella	.....	800+ "	4.000
- confratria	.....	500+ "	2.500

Non aventi diritto:

- aiuola	.....	"	4.000
- Cappella	.....	"	6.000

ELENCO DEI DEPOSITI DI GARENZIA:

1°- Per la costruzione:.....		
- di una cappella.....	£.	100.000
- di un'aiuola .....	"	75.000
- di un ipogeo .....	"	20.000
2°- Per la costruzione di un tumulo .....	"	20.000
3°- per la erezione di un monumento .....	"	10.000
4°- Per ogni appaltatore del Cimitero al quale si permette di lavorare tutto l'anno .....	"	10.000
5°- Per ogni marmista che lavori ordinariamente nel Cimitero .....	"	10.000

-----ooOoo-----

B) DI STABILIRE l'entrata in vigore delle tariffe di cui al presente provvedimento a decorrere dal primo del mese successivo alla data di esecutività.-